



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

22/12/2015

N. 2248 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

06/01/2016

il

22/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 159 del **18/12/2015**

OGGETTO: Sig. Monaco Gennaro. Procedura di negoziazione assistita. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO:

- che in data 24/02/2014, prot. n. 5152, è pervenuta a mezzo raccomandata a.r., indirizzata a questo Ente ed alla Azienda Sanitaria Locale di Taranto, la nota del sig. Monaco, a mezzo del legale di fiducia avv. Lucia Liuzzi, con la quale si avanza la richiesta di risarcimento danni in conseguenza dell'incidente occorso al sig. Monaco in data 12/01/2014, mentre percorreva, a bordo della moto Honda CBF 1000 targata CV 45973, la S.S. 106 in prossimità di Castellaneta Marina (svincolo non meglio precisato) quando a causa dell'impatto con un cane perdeva l'equilibrio e si procurava lesioni;
- che, successivamente, in data 23/11/2015, prot. n. 26678, perveniva ulteriore comunicazione del sig. Monaco, indirizzata questa volta solo a questo Ente, contenente l'istanza di negoziazione assistita D.L. 132/2014, per il medesimo evento.

RITENUTO di accettare la procedura di negoziazione assistita, attesa la rilevanza anche economica della richiesta di controparte e la necessità di integrare il contraddittorio con altri soggetti (ANAS, Azienda Sanitaria Locale, etc.) che potrebbero avere responsabilità, ove concretamente accertata, nella produzione dell'evento dannoso di che trattasi.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella procedura di negoziazione assistita richiesta dal Sig. Monaco Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Gabrieli e

Lucia Liuzzi, elettivamente domiciliato in Grottaglie, presso lo studio dei predetti legali, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Marianna Rinelli, libero professionista da Castellaneta con studio in via Castellaneta alla Via Del Mercato n. 46.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di accettare la procedura di negoziazione assistita, giusta istanza in data 23/11/2015, prot. n. 26678 a firma del Sig. Monaco Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta

Gabrieli e Lucia Liuzzi, relativamente all'incidente occorso al predetto sig. Monaco in data 12/01/2014, attesa la rilevanza anche economica della richiesta di controparte e la necessità di integrare il contraddittorio con altri soggetti (ANAS, Azienda Sanitaria Locale, etc.) che potrebbero avere responsabilità, ove concretamente accertata, nella produzione dell'evento dannoso di che;

- 2) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella predetta procedura di negoziazione assistita, conferendo incarico all'avv. Marianna Rinelli, libero professionista da Castellaneta con studio in via Castellaneta alla Via Del Mercato n. 46, compreso quello di integrare il contraddittorio con altri soggetti (ANAS, Azienda Sanitaria Locale, etc.) che potrebbero avere responsabilità, ove concretamente accertata, nella produzione dell'evento dannoso di che trattasi.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GLIZIOTTI)

